

28-06-2016

**II CONTRIBUTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
ALL' ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARIGI ,SOTTOSCRITTO
DALL'ITALIA ALLA CONFERENZA SUL CLIMA,COP 21 IL 12 DICEMBRE 2015**

CAMBIA IL CLIMA-CAMBIA IL MONDO

L'accordo di Parigi, sottoscritto dal Governo italiano il 12 Dicembre 2015 fornisce le coordinate per mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2°C, rispetto ai livelli preindustriali e per la prima volta riconosce che sarebbe auspicabile che questo limite non superasse 1,5°C per contenere il più possibile i costi sociali ed economici dei cambiamenti climatici.

Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha definito l'accordo di Parigi come "un passo decisivo, l'Italia protagonista oggi e domani."

Il Presidente del Consiglio si è dimenticato di avere recentemente stabilito la soppressione del Corpo Forestale dello Stato, cioè dell'unica istituzione statale che opera ed ha operato, fin dalla sua costituzione (194 anni orsono) per il raggiungimento, in vari scenari, degli obiettivi che, attualmente, sono alla base dell'Accordo sul Clima, di Parigi.

I punti salienti dell'Accordo riguardano ,tra l'altro:

FORESTE E AGRICOLTURA

L'Accordo (punto 3) riconosce il ruolo significativo delle foreste e dell'agricoltura e prevede che i "Sinks," cioè *FORESTE E BOSCHI, I BACINI DI ASSORBIMENTO DEGLI ECOSISTEMI TERRESTRI*," *continuino ad essere inclusi nella RENDICONTAZIONE DELLE EMISSIONI E DEGLI ASSORBIMENTI*".

L'Accordo incoraggia le Parti ad attuare azioni di *PROTEZIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE, PER L'AUMENTO DELLA MITIGAZIONE ED ADATTAMENTO, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI GIÀ DISPONIBILI* (esempio, per l'Italia, il CFS) nella Convenzione, come la riduzione della deforestazione, degrado e la promozione della gestione sostenibile anche nei Paesi in via di sviluppo. (REDD+)

GLI OBBLIGHI DERIVANTI ALL'ITALIA DALL'ACCORDO DI PARIGI

Gli obblighi derivanti dall'Accordo di Parigi sono riportati nei seguenti paragrafi, che riguardano in particolare, le attività tecniche normalmente svolte dal Corpo Forestale dello Stato:

Articolo 6. Le Parti agiscono per assicurare e migliorare ,ove opportuno, i bacini di assorbimento e i serbatoi di gas ad effetto serra, come indicato all'articolo 4, paragrafo 1(d) della Convenzione, comprese le FORESTE.

Le Parti sono incoraggiate ad agire per dare attuazione e sostenere le attività relative alla riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste e al ruolo della conservazione, gestione sostenibile delle foreste ed aumento delle riserve di carbonio (esempio per l'Italia, le Riserve naturali dello Stato).

Articolo 7.

Le Parti rafforzano (7 b) i meccanismi istituzionali, compresi quelli esistenti (esempio per l'Italia, il CFS) in virtù della convenzione, che concorrono all'applicazione del presente Accordo, per facilitare la sintesi delle informazioni e conoscenze pertinenti e l'offerta di sostegno e indicazioni tecniche delle Parti.

Le Parti rafforzano (7 c) le conoscenze scientifiche sul clima, inclusa la ricerca, l'osservazione del sistema climatico e sistemi di allerta precoce, in modo da supportare i Servizi meteorologici e agevolare la presa di decisioni (esempio per l'Italia , Servizio CFS Meteomont, da oltre 20 anni) in materia di cambiamenti climatici

Articolo 12.

Le Parti cooperano nell'assumere le misure necessarie, ove opportuno, a migliorare l'istruzione, la formazione, la coscienza e la partecipazione pubblica e l'accesso del pubblico alle informazioni, riconoscendo l'importanza di tali passi per rafforzare le attività portate avanti in virtù del presente Accordo in materia di cambiamenti climatici (esempio per l'Italia, convenzione CFS-MIUR).

Articolo 13.

Al fine di rafforzare la fiducia reciproca è istituito un quadro di *TRASPARENZA* che richiede le seguenti informazioni:

Ciascuna Parte (7) fornisce, ad intervalli regolari , *un INVENTARIO NAZIONALE DELLE FONTI DI ASSORBIMENTO DELL'EMISSIONI ANTROPOGENICHE DI GAS AD EFFETTO SERRA.*

Ciascuna Parte partecipa ad un esame multilaterale e facoltativo dei progressi compiuti conformemente all'ART.9 , della loro attuazione e del conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale (esempio per l'Italia, l'Inventario Nazionale delle Foreste ed il Registro dei Serbatoi di Carbonio, CFS)

Articolo 21

Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno il 55 per cento delle Parti alla Convenzione abbiano depositato i loro strumenti di ratifica a partire dal 12 dicembre 2015.

LE PRINCIPALI ATTIVITA' OPERATIVE SVOLTE DAL CFS SUL TERRITORIO NAZIONALE COME RICHIESTO DALL'ACCORDO SUL CLIMA DI PARIGI

Queste attività comprendono:

- *Tutela delle Aree protette ed il monitoraggio delle Foreste,*
- *Tutela della Biodiversità;*
- *Vigilanza dei territori in 20 Parchi Nazionali (CTA);*
- *Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio (INF);*
- *Monitoraggio dello stato di salute delle foreste (CONECOFOR);*
- *Educazione alla legalità attraverso l'Ambiente e l'Agroalimentare;*
- *Raccolta sistematica delle informazioni riguardanti l'Ambiente attraverso il SIM;*
- *Lotta al degrado provocato dagli incendi boschivi;*
- *Convenzioni con gli Enti Territoriali e collaborazione con le altre Forze di Polizia.*

Si possono rispettare gli accordi internazionali sul clima, sullo stato delle foreste e sui serbatoi di carboni etc. sull'inquinamento soltanto se personale forestale opera sul territorio a livello di Comando stazione.